

IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMPARAZIONE ARTICOLO 2 ORDINANZA “MARTINI”

3 MARZO 2009

Art. 2.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - 1) recisione delle corde vocali;
 - 2) taglio delle orecchie;
 - 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
- e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

13 MAGGIO 2011

Art. 2.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività';
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività';
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) **gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità' all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;**
- e) la vendita, **l'esposizione** e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).



Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario

Ministero della Salute
DGSA
0009201-P-19/05/2011



Regioni
NAS
Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
ANMVI
FNOVI
ENCI

Associazioni di Protezione degli Animali

Oggetto: Ordinanza 22 marzo 2011 concernente differimento del termine di efficacia e modificazioni dell' O.M. 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani- Nota di chiarimento.

In relazione alla Ordinanza in oggetto si reputa necessario fornire alcuni chiarimenti in merito alla applicazione della stessa.

In particolare, sono sorti dubbi interpretativi in merito alla possibilità per i cani che sono stati sottoposti a caudotomia di partecipare ad esposizioni. Al riguardo si evidenzia che la OM 22 marzo 2011, entrata in vigore il 13 maggio u.s., stabilisce il divieto di vendita, **esposizione** e commercializzazione dei cani sottoposti a interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia del cane e non finalizzati a scopi curativi (come risulta dall'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'OM 3 marzo 2009 come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera b) dell'Ordinanza in questione) a far data dall'entrata in vigore della stessa. Pertanto possono legittimamente partecipare ad esposizioni i cani che sono stati sottoposti al taglio della coda in corretta applicazione della allora vigente Ordinanza 3 marzo 2009, (che all'articolo 2 comma 1, lettera d) punto 3) specificava che *per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, non si applicava il divieto del taglio della coda*).

Tali soggetti, saranno muniti della certificazione del medico veterinario che ha eseguito l'intervento entro la 1^a settimana di vita dell'animale.

IL DIRETTORE GENERALE

Caranfa'

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 marzo 2011.

Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 23 marzo 2009;

Considerato che continua a sussistere la necessita' di mantenere e rafforzare sia le disposizioni cautelari di cui alla predetta ordinanza del 3 marzo 2009 a tutela dell'incolumità pubblica, sia il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato sulla formazione dei proprietari e detentori di cani;

Considerata la necessita' di apportare talune modificazioni all'ordinanza del 3 marzo 2009 al fine di migliorare il sistema di prevenzione a tutela dell'incolumità pubblica, in particolare relativamente alla formazione dei detentori e proprietari di cani per migliorare la loro capacità di gestione degli animali e ridurre i rischi di aggressione e morsicatura;

Considerato che nell'organizzazione dei percorsi formativi e' opportuno individuare un responsabile scientifico a garanzia della corretta modalità di organizzazione e espletamento dei percorsi formativi;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante: «Istituzione di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario», e in particolare l'art. 1, comma 4, che ha attivato, presso la sede

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, il «Centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria»;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani»;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega delle attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»(registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010, registro n. 5, foglio n. 315);

ORDINA:

Art. 1

1. Il termine di efficacia dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, e' differito di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. All'ordinanza di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

- comma 4: le parole «in collaborazione con» sono sostituite dalle seguenti: «e a tal fine questi possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti:»; alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: «Il comune, sentito il servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.»;

- comma 6: le parole «in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale» sono sostituite dalle seguenti: «, su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio.»;

b) all'art. 2, comma 1:

- la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformita' all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201.»;

- alla lettera e), dopo la parola «vendita» e' aggiunta la seguente: «, l'esposizione.»;

c) all'art. 3, il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, in caso di rilevazione di rischio elevato stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.».

Art. 2

1. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato:
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 4, foglio n. 392

TESTO DELL'ARTICOLO 2 AGGIORNATO ALLE MODIFICHE (in grassetto)

(omissis)

Art. 2.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
- c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformita' all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;**

e) la vendita, l'**esposizione** e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita' conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

(omissis)

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.